

0721 805727

ANTONAZZO

21901/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

INAMMISSIBILITÀ
PROPOSTA CONCORDATA
R.G.N. 26628/2012

Cron. 21901
C.I.

Rep. ✓

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RENATO RORDORF - Presidente - ud. 17/07/2013
 - Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - PU
 - Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
 - Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -
 - Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26628-2012 proposto da:

ARREDAMENTI BILIARDI DB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
(P.I. 00132200411), già Arredamenti De Blasi
s.p.a., in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4,
presso l'avvocato ANTONAZZO FRANCO, rappresentata e
difesa dall'avvocato CANESTRARI FRANCESCO, giusta
procura a margine del ricorso;

2013

1278

- ricorrente -

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
PESARO;

- intimata -

avverso il decreto del TRIBUNALE di PESARO,
depositato il 17/09/2012, n. 11/12 C.P.;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/07/2013 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato F. CANESTRARI
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l'accoglimento del primo e secondo motivo,
infondato il terzo motivo.

lee

ILCASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pesaro, con decreto del 17.9.2012, ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo con cessione dei beni presentata da Arredamenti Billardi BD s.r.l. in liquidazione (in seguito, per brevità, BD).

Il giudice ha premesso che la società, il 29.9.09, era stata già ammessa al concordato che però, dopo essere stato omologato, era stato dichiarato risolto con decreto del 26.6.012 a causa sia dell'inadempimento della De Biasi s.p.a., affittuaria e poi acquirente di un ramo dell'azienda della BD, incapace di onorare il pagamento dei canoni e del prezzo di acquisto nei termini e con le modalità pattuite, sia dell'inadempimento dell'Immobiliare Mita s.r.l. al contratto preliminare con cui si era obbligata ad acquistare l'immobile della società in concordato, sia, infine, per l'obbiettivo difficoltà di recuperare i crediti di quest'ultima; ha quindi rilevato che nella nuova proposta erano inserite, fra le poste più rilevanti dell'attivo, i crediti verso De Biasi, la quota di partecipazione della DB in tale società e l'immobile oggetto del preliminare ed ha ritenuto che il piano, che si basava sui medesimi assets che avevano determinato la risoluzione del precedente concordato, fosse manifestamente illogico e che altrettanto manifeste fossero l'incongruità e l'inadeguatezza del giudizio di fattibilità dell'attestatore, rilasciato senza che fossero state evidenziate nuove circostanze atte a far presumere che l'affittuaria dell'azienda e la promissaria acquirente dell'immobile fossero divenute solvibili.

Il provvedimento è stato impugnato da DB s.r.l. con ricorso straordinario per cassazione affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.

Il ricorso è stato notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, che non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Il collegio osserva, in via preliminare, che non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento manifestatosi, anche dopo la riforma della legge fallimentare, in ordine all'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro il

provvedimento di rigetto della proposta concordataria (Cass. nn. 21860/010 e 13817/011), purché ad esso non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento della proponente (Cass. n. 8186/010).

Poiché non risulta che DB sia stata dichiarata fallita, il ricorso può essere esaminato.

2) Con i primi due motivi di ricorso, che sono fra loro connessi e meritano trattazione congiunta, DB, denunciando violazione degli artt. 162 2° comma e 161 3° comma l. fall., lamenta, sostanzialmente, che il tribunale, travalicando i propri poteri, abbia fondato le affermazioni della manifesta illogicità ed incongruenza del piano e dell'inadeguatezza del giudizio dell'attestatore su di una serie di non consentite valutazioni di merito sulla fattibilità e sul contenuto della proposta che esorbitavano dai limiti del suo sindacato, che avrebbe dovuto arrestarsi alla verifica della sola sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 160 e 161 l. fall.

Osserva, in particolare: 1) che le due proposte, pur basandosi sui medesimi assets, avevano oggetti totalmente differenti (la prima prevedeva la parziale ripresa dell'attività produttiva, mentre la seconda l'integrale cessione dei beni), sicché il tribunale, incentrando il proprio giudizio su tale fattore, avrebbe implicitamente ritenuto che, dopo la risoluzione del primo concordato, le fosse precluso di presentare una nuova proposta, anche migliorativa per i creditori, avente ad oggetto l'intero suo patrimonio; 2) che il primo concordato era rimasto inadempito non a causa della sopravvalutazione dei cespiti costituenti l'attivo patrimoniale, ma per l'avanzare inaspettato della crisi economica, che aveva rallentato i tempi di pagamento previsti; 3) che il giudice del merito ha illegittimamente utilizzato le relazioni dei commissari giudiziali del precedente concordato, dalle quali, peraltro, non poteva ricavarsi alcun elemento utile a valutare la fattibilità del nuovo piano; 4) che, altrettanto illegittimamente, avrebbe sovrapposto il proprio personale giudizio al giudizio di fattibilità compiuto dall'attestatore, sindacandone l'intrinseca attendibilità sulla scorta di criteri non previsti dall'art. 161 cit.

ANTONAZZO

I motivi non meritano accoglimento.

Sui limiti del sindacato giudiziale in sede di esame della proposta di concordato preventivo, tanto nella fase di ammissione che in quella di omologazione, è di recente intervenuta la sentenza a S.U. n. 1521/013, che ha affermato che, mentre compete esclusivamente ai creditori sia il giudizio prognostico in ordine alla fattibilità economica del piano (ovvero in ordine alla verosimiglianza dell'esito prospettato dall'imprenditore) sia quello sulla convenienza della proposta, spetta al giudice il controllo di legalità del piano. Tale controllo, avuto riguardo, in particolare, al concordato con cessione dei beni (che qui interessa), va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità della stessa ad assicurare la realizzazione della causa concreta della procedura, consistente nel superamento della crisi attraverso il soddisfacimento (sia pur in misura minimale) dei creditori.

Limitando il discorso alla fase di ammissione, spetta, in buona sostanza, al tribunale di controllare la corretta formulazione della proposta, presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso dei creditori. E, in tale ambito, come può ricavarsi dal disposto del II comma dell'art. 162 l. fall., che impone al tribunale di dichiarare l'inammissibilità della proposta qualora non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 160 1° e 2° comma e 161 l.fall. (in essi compresi quindi anche quelli concernenti la veridicità dei dati indicati e la fattibilità del piano) è conferito al giudice il compito di esaminare criticamente la relazione del professionista che accompagna il piano indicato dall'imprenditore, verificando che l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano medesimo non ~~sia~~ trovi puntuale riscontro nella documentazione allegata, ma sia sorretta da argomentazioni logiche, idonee a dar conto della congruità delle conclusioni assunte rispetto ai profili di fatto oggetto di esame.

ell

Tanto è accaduto nel caso di specie: la prognosi negativa del tribunale in ordine all'esito della nuova proposta muove, infatti, dalla considerazione della manifesta inadeguatezza ed illogicità della relazione dell'attestatore, il quale non si era curato di spiegare perché un piano fondato sulla cessione dei medesimi assets ai medesimi soggetti che non erano stati in grado di acquistarli nel corso del precedente concordato, potesse trovare realizzazione a distanza di pochi mesi dall'esito negativo della prima procedura.

E, se può rimproverarsi al giudice di avere in qualche misura compiuto valutazioni sul merito della proposta tipicamente riservate ai creditori, non v'è dubbio che il giudizio di inidoneità della relazione - priva delle informazioni necessarie a giustificare in via logica la conclusione di fattibilità del piano - rientrasse pienamente nell'ambito del sindacato affidatogli dalla legge e fosse da solo sufficiente a fondare la pronuncia di inammissibilità della proposta.

3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che il tribunale non abbia svolto rilevi all'udienza di comparizione, in tal modo non consentendole di richiedere un termine, ai sensi dall'art. 162 1° co. I. fall., per apportare integrazioni al piano o per produrre nuovi documenti e che neppure le abbia concesso detto termine d'ufficio. Anche questo motivo deve essere respinto.

Va in primo luogo osservato che la mancata formulazione da parte del giudice, nel corso dell'udienza camerale, di osservazioni critiche in ordine alla proposta non preclude di certo al proponente di richiedere, nel proprio interesse, un termine per integrarla in relazione ad eventuali profili di inammissibilità che potrebbero pur sempre emergere in sede di decisione; peraltro, ciò che maggiormente rileva è che, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, l'art. 162 I comma cit., nello stabilire che il tribunale "può" (e non "dove") concedere il termine in questione, attribuisce al giudice un potere di natura discrezionale, il cui mancato esercizio non necessita di motivazione e non è censurabile in sede di legittimità.

In difetto di attività difensiva della parte intimata, non v'è luogo alla liquidazione delle

FATTORI

spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 17 luglio 2013.

Il coh. est.

[Handwritten signature]



Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Antonio CASANO

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 25 SET. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Antonio CASANO
[Handwritten signature]

IL CASO.it